

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA

Oggetto: modalità di svolgimento delle udienze tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

premesso

- che l'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, il quale dispone che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio;
- che lo stesso articolo dispone che, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria non lo consentano, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- che nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusive e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- che nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

considerata

l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi la situazione di pericolo, per i soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario ed in generale per l'incolumità pubblica, derivante dalle modalità di celebrazione «*in presenza*» delle pubbliche udienze in riferimento alle connesse e inevitabili esigenze di circolazione di molte persone provenienti anche da diversi ambiti territoriali e la particolare inadeguatezza dei locali di cui dispone la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che non consentirebbero il rigoroso rispetto della normativa sanitaria;

rilevato

che allo stato le dotazioni informatiche della giustizia tributaria non consentono lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora messo a disposizione la necessaria piattaforma informatica per consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale;

DISPONE

che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica è autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto;

che fino a quando le dotazioni informatiche della giustizia tributaria non consentono lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto le udienze saranno tenute con le modalità della trattazione scritta e quindi:

- le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- che nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo ad altra udienza che consenta di procedere con la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si comunichi ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Sezioni, nonché a tutti i magistrati componenti della Commissione.

Si dispone inoltre la trasmissione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, al Dirigente e ai Segretari di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.

Lucca, 30 ottobre 2020

Il Presidente
(Valentino Pezzuti)
